

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

**Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 15-1127**

**Espressione del parere regionale, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2/1998, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) "Raschera".**

A relazione dell'Assessore Protopapa

Premesso che:

il Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, al Titolo II, disciplina la protezione delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari;

il Regolamento (UE) N. 1151/2012 ha abrogato i Regolamenti (CE) N. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari e (CE) N. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, i quali hanno modificato il Regolamento (CEE) N. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

al Titolo V dello stesso Regolamento, l'articolo 53 "Modifica di un disciplinare", individua gli elementi necessari affinché la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione possa essere ritenuta ammissibile;

il Regolamento di esecuzione (UE) N. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, all'articolo 10, definisce la procedura di modifica di un disciplinare;

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 – Disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, all'articolo 13, sancisce, tra l'altro, che per la procedura di modifica del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP, si applica la procedura di registrazione stabilita dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11;

ai sensi dell'articolo 7 del suddetto Decreto, in particolare, le Regioni interessate trasmettono al Ministero il proprio parere in merito alle richieste di modifica.

Richiamati:

il Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998, concernente le modalità di attuazione del Reg. (CEE) N. 2081/1992 nel territorio della Regione Piemonte;

la D.G.R. n. 17-13048 del 19 luglio 2004 contenente le linee guida per l'applicazione del suddetto regolamento.

Dato atto che la sopra citata normativa regionale continua a trovare applicazione anche per le richieste di modifica di un disciplinare presentate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Richiamati, altresì:

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio Raschera;

il Regolamento (CE) N. 1263 della Commissione del 1<sup>o</sup> luglio 1996 con il quale la denominazione Raschera (DOP) è stata registrata a livello comunitario a norma dell'articolo 17 del Regolamento (CEE) N. 2081/1992;

il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1086/2013 della Commissione del 30 ottobre 2013 con il quale è stata approvata la modifica non minore del disciplinare di produzione del Raschera DOP;

Preso atto che in data 18 dicembre 2019 il Consorzio di tutela del formaggio Raschera DOP (di seguito Consorzio), facendo seguito a quanto deliberato dalla propria Assemblea in data 17 aprile 2019, ha presentato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alla Regione Piemonte formale istanza di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Raschera".

Dato atto che, come previsto dalla procedura istruttoria regionale, di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998:

la proposta di modifica del disciplinare di produzione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 4 del 23 gennaio 2020;

sono state consultate telematicamente in data 23 gennaio 2020 le Organizzazioni componenti la Commissione regionale consultiva per l'agroindustria, prevista dall'articolo 11 della L.R. n. 95/1995.

Preso atto che, a seguito delle sopra menzionate fasi istruttorie, non sono formalmente pervenute osservazioni né opposizioni debitamente motivate.

Ritenuto quindi opportuno esprimere parere favorevole all'istanza di modifica del disciplinare di produzione denominazione di origine protetta "Raschera" che il Consorzio ha presentato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alla Regione Piemonte in data 18 dicembre 2019.

Dato atto, infine, che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento, per quanto di competenza regionale, è agli atti del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

#### d e l i b e r a

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del Regolamento regionale 2/1998, alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Raschera" presentata dal Consorzio di tutela del formaggio Raschera DOP in data 18 dicembre 2019;

- di demandare al Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al

giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)